

REGIO DECRETO 16 luglio 1923, n. 1753.

Ordinamento e attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione e dei suoi Corpi consultivi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione provvede all'istruzione elementare, all'istruzione media, all'istruzione superiore ed alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Il Ministero è costituito di quattro direzioni generali e del numero di divisioni e di sezioni corrispondente al ruolo organico del suo personale.

Il Ministro ha facoltà di comandare a prestar servizio presso gli uffici del Ministero, per un periodo non eccedente due anni e per incarichi speciali che debbono essere indicati nel decreto di comando, funzionari di concetto appartenenti ad altri ruoli o professori universitari o medi in numero non superiore a sei complessivamente.

Art. 3.

Le autorità preposte all'amministrazione centrale della pubblica istruzione sono:

il Ministro e il Sottosegretario di Stato;

i direttori generali per l'istruzione elementare, per la istruzione media, per l'istruzione superiore e per le antichità e belle arti.

Art. 4.

Il Ministro governa e promuove l'insegnamento pubblico e l'educazione nazionale; vigila sulle scuole private a tutela delle istituzioni dello Stato, dell'ordine pubblico, della moralità e della cultura; promuove l'incremento delle arti belle e custodisce il patrimonio artistico della Nazione.

Mantiene fermi tra le autorità a lui subordinate i vincoli gerarchici, decide i conflitti che sorgano tra di esse, riforma od annulla i loro atti in quanto non siano conformi alle leggi ed ai regolamenti; pronunzia definitivamente sui ricorsi.

Art. 5.

Il Sottosegretario di Stato coadiuva il Ministro entro i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Art. 6.

I Corpi consultivi presso l'amministrazione centrale della pubblica istruzione sono:

a) il Consiglio superiore e la Giunta del consiglio superiore della pubblica istruzione;

b) la Commissione centrale e la Giunta della commissione centrale per le antichità e belle arti;

c) la Commissione per i ricorsi dei maestri elementari ed i procedimenti disciplinari a loro carico (I Commissione);

d) la Commissione per i ricorsi dei professori medi ed i procedimenti disciplinari a loro carico (II Commissione).

Nessun altro corpo consultivo di carattere permanente potrà essere istituito presso l'amministrazione centrale, se non per legge.

Art. 7.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di ventun membri, oltre il Ministro che lo presiede.

I consiglieri della pubblica istruzione sono nominati dal Re, su proposta del Ministro. Dodici almeno di essi sono scelti tra i professori ordinari delle università e degli istituti superiori dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, in ragione di tre per ciascuna facoltà; gli altri tra persone di alti meriti scientifici o particolarmente competenti nelle questioni relative all'ordinamento degli studi.

I consiglieri restano in ufficio per sette anni; ma al compimento del primo quadriennio dieci di essi scadranno per sorteggio.

Art. 8.

Il Consiglio superiore, se il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice-presidente nominato dal Re tra i consiglieri, per un quadriennio ed un triennio alternativamente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza di almeno quindici consiglieri.

Art. 9.

Il Consiglio superiore si pronuncia sugli argomenti ad esso deferiti dalle vigenti disposizioni; esprime il suo avviso su ogni altra questione relativa all'istruzione elementare, media o superiore, che il Ministro sottoponga al suo esame; ha facoltà d'ispezione sulle università e gli istituti superiori; compie inoltre indagini e riferisce al Ministro sulle condizioni generali del pubblico insegnamento.

Art. 10.

La Giunta del consiglio superiore della pubblica istruzione è composta del vice-presidente del Consiglio, che la presiede, e di otto membri scelti dal Ministro tra i consiglieri.

Art. 11.

La composizione e le attribuzioni della Commissione centrale e della Giunta della commissione centrale per le antichità e belle arti sono disciplinate dai Regi decreti 21 dicembre 1922, n. 1726 e 6 maggio 1923, n. 1040.

Art. 12.

La I Commissione è composta, oltre che del direttore generale per l'istruzione elementare, di sei membri nominati dal Ministro come segue:

a) tre cultori di discipline giuridiche e pedagogiche;

b) un direttore didattico di un Comune, che abbia conservato l'amministrazione delle scuole elementari;

c) due maestri elementari, che abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio di ruolo.

Il presidente della Commissione è nominato dal Ministro tra i membri di cui alla lettera a) del precedente comma.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione si richiede la presenza di almeno cinque componenti.

Art. 13.

La II Commissione è composta, oltre che del direttore generale per l'istruzione media, di sei membri nominati dal Ministro come segue:

- a) tre cultori di discipline giuridiche e pedagogiche;
- b) un preside di istituto medio di secondo grado;
- c) un professore ordinario di istituto medio di secondo grado;
- d) un capo o professore titolare di istituto medio parraggiato o privato.

Il presidente della Commissione è nominato dal Ministro tra i membri di cui alla lettera a) del precedente comma.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione si richiede la presenza di almeno cinque componenti.

Art. 14.

I presidenti e i membri della I e II Commissione restano in ufficio per quattro anni, ma al compimento del primo biennio metà di essi scadrà per sorteggio.

Art. 15.

Ai componenti dei Corpi consultivi non residenti in Roma, ancorchè non siano impiegati dello Stato, spettano indennità giornaliera e rimborso delle spese di viaggio secondo norme che verranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze.

Ai vice-presidenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione e della Commissione centrale per le antichità e belle arti ed ai presidenti della I e II Commissione spetta, altresì, un assegno annuo di L. 3000; ai componenti dei Corpi stessi, eccezion fatta per i direttori generali, un assegno annuo di L. 2000.

Art. 16.

Dalla data di applicazione del presente decreto sono soppresse le sezioni della Giunta del consiglio superiore per la istruzione primaria e media e cessano dall'ufficio i componenti delle sezioni stesse nonchè gli attuali componenti del Consiglio superiore e della Giunta del consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 17.

È abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto, che avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1923.

Atti del Governo, registro 215, foglio 140. — GISCI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 8 luglio 1923, n. 1726.

Soppressione della circoscrizione circondariale di Bobbio ed aggregazione dei Comuni che ne fanno parte alle circoscrizioni territoriali delle provincie di Genova, Piacenza e Pavia.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 luglio 1923, sul decreto relativo alla soppressione del circondario di Bobbio e distribuzione dei Comuni dipendenti.

SIRE,

Nell'affrettato riordinamento delle regioni, eseguito subito dopo l'unificazione del Regno, il circondario di Bobbio, che precedentemente apparteneva alla Divisione di Alessandria, venne aggregato alla provincia di Pavia, con cui aveva allora scambi e rapporti assai più frequenti che col territorio piacentino, appartenuto per secoli al Ducato di Parma. L'unica strada di comunicazione era quella che, attraverso il Passo del Penice, congiungeva Bobbio con Voghera; non esisteva altra strada per Piacenza o per Genova. Ma l'ulteriore sviluppo delle comunicazioni ed il conseguente incremento dei rapporti commerciali e sociali non potevano tardare a prevalere su quello che costituiva il residuo di antiche e scomparse divisioni politiche. Compiuta la costruzione della grande arteria stradale che, attraverso Bobbio ed Ottone, lungo le valli del Trebbia e del Bisagno, unì Piacenza con Genova, il Po col mare, accelerando intensamente il ritmo di vita di quei paesi situati in una zona montuosa, fino allora quasi inaccessibile, una notevole corrente di traffici e di rapporti venne immediatamente a costituirsi con Piacenza, in cui, specie i Comuni della media Val Trebbia trovarono lo sbocco segnato dalla natura. Pochi Comuni dell'alta Val Trebbia per la vicinanza e per la facilità delle comunicazioni orientarono invece più assiduamente i loro rapporti verso Genova, mentre quelli della Val Staffora, per gli stessi motivi, rimasero attratti verso Voghera e Pavia.

L'evidente necessità che la circoscrizione amministrativa coincida, per quanto è possibile esattamente, con le esigenze dei traffici, con le condizioni topografiche e con gli interessi della popolazione consiglia di procedere alla modificazione della circoscrizione circondariale di Bobbio, per distribuirne i Comuni secondo le direttive sopraccennate.

A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla firma della Maestà Vostra, col quale, ad evitare la necessità di nuove elezioni per i Consigli provinciali di Pavia e di Piacenza, di recente ricostituiti, si dispongono inoltre la transitoria aggregazione in soprannumero al Consiglio di Piacenza dei consiglieri eletti dal mandamento di Bobbio, Ottone e Zavattarello, e le elezioni suppletive nei mandamenti della provincia di Pavia che, per effetto della nuova ripartizione dei consiglieri ai sensi dell'art. 92 della legge comunale e provinciale, aumentino di rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La circoscrizione circondariale di Bobbio (provincia di Pavia) è soppressa. I Comuni che attualmente ne fanno parte sono distribuiti come segue:

a) Gorreto, Rondanina, Fontanigorda, Rovegno e Fascia, sono aggregati alla provincia di Genova, primo circondario;

b) Ottone, Cerignale, Zerba, Corte Brugnatella, Bobbio, Romagnese, Zavattarello, Trebecco, Ruino, Caminata, sono aggregati alla provincia di Piacenza, primo circondario;